

IVA

Riflessi Iva della vendita diretta di prodotti agricoli

di Luigi Scappini

In un [precedente contributo](#) abbiamo analizzato il credito riconosciuto al comparto agricolo per la realizzazione di siti web, con conseguente possibilità di procedere alla cessione dei prodotti tramite **e-commerce**, tuttavia, non si può dimenticare come l'imprenditore agricolo fruisca già di una norma di favore, introdotta con l'[articolo 4, D.Lgs. 228/2001](#), con cui, nel caso proceda alla **cessione** dei **prodotti agricoli**, non soggiace, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, alle **regole amministrative ordinarie** di cui al **D.Lgs. 114/1998**, e successive modificazioni.

E il Legislatore, in un **contesto evolutivo** dell'esercizio dell'**impresa agricola non più** ancorata alle **ordinarie attività** di mera lavorazione della terra e successiva raccolta dei frutti ivi seminati, **bensì** orientata verso una dimensione **dinamica e polivalente**, ha reso applicabile la **deroga**, non solo alla **cessione** delle materie prime prodotte ma **anche**, a mezzo del comma 5, ai **prodotti** derivati ottenuti a seguito di **attività di manipolazione o trasformazione** di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola.

A questo si deve aggiungere l'ulteriore circostanza per cui l'imprenditore agricolo può procedere anche alla **cessione** di **prodotti acquistati** da soggetti **terzi**, a condizione tuttavia, che sia rispettata la prevalenza.

Sul punto, il **MiSe**, con la [risoluzione n. 81039 del 22 marzo 2016](#), ha avuto modi di chiarire come *"per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi) sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione"*.

Ricapitolando, ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 228/2001, l'imprenditore agricolo può procedere alla vendita diretta, al dettaglio e non anche all'ingrosso, dei prodotti agricoli *bypassando* la disciplina amministrativa del commercio a condizione che abbia a oggetto prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda e che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla **vendita** di prodotti **non** provenienti dall'**azienda** nell'anno solare precedente **non superi 160.000 euro** per gli imprenditori individuali e **4 milioni** di euro per le società.

Tralasciando l'analisi delle ricadute in termini di imposizione diretta che deriva dalla cessione di prodotti di terzi, in questa sede focalizziamo l'attenzione sugli adempimenti che devono essere seguiti e sulle conseguenze Iva.

Ai sensi dell'[articolo 35, DPR 633/1972](#), l'imprenditore agricolo dovrà procedere, nel termine di **30 giorni** dall'**inizio** dell'**attività** di vendita, a presentare la relativa **dichiarazione** tramite modello AA9/10 o AA7/9.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 24, DPR 633/1972](#), gli imprenditori agricoli devono tenere il **registro** dei **corrispettivi** in cui annotare, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte. Nel caso in cui il registro sia tenuto in un luogo diverso da quello in cui viene svolta l'attività di vendita, le annotazioni prescritte devono essere tenute anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo di vendita.

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 1, lettera c\), DPR 696/1996](#), non sono soggette all'obbligo di **certificazione** le **cessioni** di prodotti agricoli effettuate dai **produttori** agricoli che **operano in regime speciale** Iva di cui all'[articolo 34, DPR 633/1972](#), verso consumatori finali. Come chiarito a suo tempo dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 97/E/1997](#), lo scopo è quello di non onerare, attività marginali, di incombenze amministrative.

D'obbligo una precisazione: tale **esonero non è azionabile** nel caso di **cessione** di **prodotti** agricoli precedentemente **acquistati da terzi**, in quanto tale vendita riveste natura commerciale, mentre l'agevolazione compete esclusivamente l'ultima fase di un processo economico, quello dell'agricoltore, meritevole, a parere del Legislatore, di tutela agevolativa.

Resta inteso che, al contrario, in ipotesi di **cessione B2B**, vige sempre l'obbligo di **emissione della fattura**, **salvo** che il cedente non sia un imprenditore agricolo in **regime** di **esonero ex articolo 34, comma 6, DPR 633/1972**.

Anche in questo caso, la **cessione** di **prodotti** acquistati da **terzi**, come del resto confermato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 44/E/2002](#), comporterà il **venir meno** dell'applicabilità del **regime speciale** Iva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►